

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

AREA 5

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione del 5 dicembre 2009, n. 12 recante il regolamento attuativo della predetta legge regionale n. 19/2008, successivamente rimodulato con decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 730 del 17/02/2025, con il quale è stato conferito al Dott. Fulvio Bellomo l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;
- VISTO** il D.D.G. n. 2430 del 14 giugno 2022, con cui è stato conferito al Dott. Giuseppe Collura l'incarico di Dirigente dell'Area 5 "Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e Organismo pagatore (AGEA);
- VISTO** il Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), modificato dal Decreto legislativo 15 giugno 2000 n. 188, e in particolare l'articolo 3-bis che disciplina l'attività dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) e con il quale si stabilisce che le Regioni verificano requisiti minimi di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza sugli stessi;
- VISTO** il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 21 febbraio 2024 n. 83709 "Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attività." pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13.04.2024;

- VISTO** l'art. 20, comma 1, del suddetto Decreto Ministeriale "Disposizioni transitorie abrogazioni" il quale recita: "I CAA e le società di cui essi si avvalgono già abilitati alla data di pubblicazione del presente decreto possono continuare ad operare nei dodici mesi successivi. Entro sessanta giorni da quest'ultima data, la regione o la provincia autonoma competente verifica il possesso dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento definiti dal presente decreto. La carenza dei requisiti dei CAA, accertata a seguito dei controlli di cui all'art. 18, comporta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei propri compiti e funzioni da parte della regione e delle province autonome.";
- VISTO** il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 marzo 2008 "Riforma dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola", che ha ridefinito, tra l'altro, i requisiti minimi di garanzia e funzionamento degli stessi;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 265 del 27 luglio 2012, inerente nuove disposizioni per l'attuazione dell'articolo 3 bis del Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, introdotto dall'articolo 4 del Decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 in materia di autorizzazione e vigilanza dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) e revoca della Deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 22 settembre 2011;
- VISTO** il D.D.G. n. 2816 del 3 settembre 2012 con il quale sono state adottate le procedure operative del Dipartimento per l'accertamento e la verifica dei requisiti per lo svolgimento dell'attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) nel territorio della Regione Sicilia;
- VISTO** il D.D.G. n. 604 del 17 aprile 2003 con il quale è stata concessa l'abilitazione ad operare al CAA FENAPI s.r.l., con sede legale a Fiumedinisi (ME), in Via Umberto I, 37;
- VISTO** il D.D.G. n. 847 dell'8/05/2009 con il quale si autorizza al CAA FENAPI s.r.l. il trasferimento della sede legale a Fiumedinisi (ME) da Via Umberto I, 37 a Via Lentinia, 2;
- VISTO** il D.D.G. n. 3082 del 22 Gennaio 2013 con il quale è stata confermata l'abilitazione a operare al Centro Assistenza Agricola FENAPI s.r.l., con sede operativa comune a seguito adeguamento ai requisiti di cui al Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 e alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 27 luglio 2012;
- VISTA** la nota prot. n. 0049-0037- GENERALE del 20.12.2024, assunta al ns protocollo con n. 208366 del 23.12.2024, avente come oggetto: comunicazione trasferimento sede legale da Via Lentinia n. 2 a Via Roma n. 13, deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26.11.2024 – estratto verbale n. 55;
- PRESO ATTO** della suddetta delibera del Consiglio di Amministrazione del CAA FENAPI Srl estratto verbale n. 55 del 26 novembre 2024;
- VISTA** nota prot. n. 0058-0058-GENERALE-2025 del 27.01.2025, trasmessa per pec il 30.01.2025, assunta al protocollo con n. 2025/0016378 del 30.01.2025, con cui il CAA FENAPI s.r.l. chiede l'abilitazione di una nuova sede operativa locale in Palagonia (CT), sita in Via Bari, 4;

- VISTA** la nota Dipartimentale prot. n. 2025/0029408 del 12.02.2025 indirizzata all'Ispettorato Agricoltura di Catania, sollecitata con nota prot. 20225/0081859 del 11.04.2025 per la verifica in loco della nuova sede in Palagonia (CT), sita in via Bari n. 4;
- VISTA** la nota prot. n. 06075 del 14/04/2025 dell'Ispettorato Agricoltura di Catania, assunta al protocollo n. 2025/0083824 del 15/04/2025 con la quale è stato trasmesso il verbale di sopralluogo effettuato nella sede operativa di Palagonia (CT), sita in Via Bari n. 4, le cui risultanze sono state favorevoli;
- RITENUTO** pertanto di dovere procedere all'abilitazione della predetta sede operativa nel Comune di Palagonia (CT) del CAA FENAPI s.r.l.;

Su proposta dell'AREA 5, a termini delle vigenti disposizioni,

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa si autorizza l'abilitazione della sotto indicata sede operativa del CAA FENAPI s.r.l., con sede legale a Fiumedinisi (ME) in via Roma, 13:

CAA	REGIONE	COMUNE	PROV.	INDIRIZZO	RESPONSABILE SEDE
FENAPI S.r.l.	Sicilia	Palagonia	CT	Via Bari, 4	Bertuccio Carmine

Restano confermate le condizioni e le prescrizioni previste dai provvedimenti di abilitazione del CAA e dalla vigente normativa.

Avverso il presente atto è ammesso, alternativamente:

- 1) il ricorso giurisdizionale al T.A.R. SICILIA nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- 2) il ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

Il presente decreto verrà trasmesso agli organi competenti e sarà pubblicato sul sito internet (www.regione.sicilia.it) della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68 della L.r. 12/08/2014 n.21 così come modificato dall'art. 98 della L.r. 7 Maggio 2015 n.9.

Palermo 18/04/2025

IL DIRIGENTE GENERALE
Fulvio Bellomo



IL DIRIGENTE DELL'AREA 5
Giuseppe Collura



